



Prodotti dell'agricoltura biologica

Cooperativa La Primavera
Soc. Coop. a r.l.
Via Manzoni, 99
37059 Loc. Campagnola - ZEVIO (VR)
Tel. 045 8731731 - Fax 045 8731791
Tel. e Fax (negozi) 045 8951737
www.cooperativaprimavera.it

Il Regolamento Interno

1. PREMESSA

La Cooperativa agricola la Primavera s.c.ar.l., fin dalla costituzione, si è impegnata nella realizzazione dello scopo e dell'oggetto sociale previsti dallo Statuto e, in particolare, per la produzione e la commercializzazione di ortofrutta ottenuta con metodo biologico, in stretta osservanza del Reg. UE 2092/91 e successive modificazioni. In questi diciannove anni di attività la Cooperativa è stata protagonista dello sviluppo del biologico, soprattutto a livello provinciale e regionale, ed ha visto realizzarsi molti degli obiettivi per cui si è costituita il 10 Ottobre del 1989. Oggi siamo impegnati per consolidare la nostra realtà e per continuare ad affermare, oltre all'agricoltura biologica, anche i valori di cui ci sentiamo portatori per un ambiente più sano, per una vita più equilibrata, per una società di persone equa, in armonia con la natura, per la conoscenza ed il recupero della cultura rurale.

La prima motivazione al costituirsi di una società cooperativa è la necessità di unire le forze dei singoli, perché tutti possano trarne vantaggio senza che alcuno ne abbia danno. Scopo del presente Regolamento Interno (R.I.) è appunto quello di regolare il rapporto che intercorre fra i Soci e la Cooperativa, e di definire con maggiore precisione alcune norme statutarie. La vita e la crescita della Cooperativa richiedono una diligente ed accurata osservanza del R.I. sia da parte dei soci che degli amministratori. Purtroppo, nessuna regola scritta può sostituire la pratica dei principi di correttezza e rispetto verso la Società Cooperativa, tra i soci, e tra questi ultimi ed i dipendenti della società.

2. VALIDITÀ

ART.2.1

Il presente Regolamento annulla e sostituisce tutte le precedenti versioni, avrà decorrenza dalla data di approvazione da parte della Assemblea dei soci e potrà essere successivamente modificato solo dalla stessa. Le proposte di modifica al presente regolamento potranno essere presentate dal C.d.A. e da tutti i soci. Copia del presente regolamento dovrà essere consegnata ad ogni socio. Il presente R.I. avrà durata fino all'Assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 e potrà essere prorogato di triennio in triennio fatte salve le richieste di modifica di cui sopra.

ART.2.2

La gestione della Cooperativa si fonda sulla definizione e approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di procedure le quali definiscono le modalità di realizzazione di quanto stabilito dallo Statuto, dal Regolamento Interno, dalle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

ART.2.3

Nel caso in cui si manifestassero controversie sulla interpretazione ed applicazione del presente regolamento, si rimanda a quanto previsto al titolo VII - art. 40 (Collegio Arbitrale) dello Statuto Sociale della Cooperativa.



Prodotti dell'agricoltura biologica

Cooperativa La Primavera
Soc. Coop. a r.l.
Via Manzoni, 99
37059 Loc. Campagnola - ZEVIO (VR)
Tel. 045 8731731 - Fax 045 8731791
Tel. e Fax (negozi) 045 8951737
www.cooperativaprimavera.it

3. SOCI

ART.3.1

Dovere primario di ogni socio è quello di partecipare alle Assemblee, alle riunioni, agli incontri tecnici indetti dalla Cooperativa per l'espletamento delle funzioni sociali previste dallo Statuto e dai regolamenti interni, per concorrere con il proprio contributo, al migliore progresso di tutta l'attività aziendale.

ART.3.2

Sono **soci cooperatori** coloro i quali, titolari di un'azienda agricola, si impegnano a conferire i prodotti secondo regolamenti stabiliti dal C.d.A..

Sono **soci in prova** coloro i quali, avendo sottoscritto la domanda di adesione di socio cooperatore, vengono associati dal C.d.A. ai sensi dell'art.5 dello Statuto Sociale. La durata di appartenenza del socio a tale categoria è determinata sino alla fine dell'esercizio successivo a quello in cui è avvenuta l'accettazione della domanda.

Sono **soci sovventori** coloro i quali si rendono disponibili ad investire capitali nella cooperativa senza avvalersi delle prestazioni istituzionali di essa.

ART.3.3

L'ammissione a socio cooperatore avviene in seguito alla presentazione di domanda al C.d.A. redatta come da "allegati A e A1" nel quale ogni nuovo socio si impegna a sottoscrivere almeno 24 (ventiquattro azioni).

Il C.d.A. dovrà deliberare in merito entro un periodo di mesi sei.

ART.3.4

Gli aspiranti soci cooperatori dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

- A) condurre almeno parte della propria azienda agricola secondo le norme stabilite dal Reg. UE 2092/91;
- B) dimostrarsi idonei alla gestione collegiale dei problemi inerenti la Cooperativa e dei conflitti che possono sorgere al suo interno;
- C) dimostrare di poter conferire produzioni che non siano eccedentarie rispetto al fabbisogno della Cooperativa;
- D) non essere aderenti diretti o indiretti ad Organizzazioni di Produttori Ortofrutticoli, riconosciute dalla Comunità Europea, per le superfici vincolate al conferimento alla Cooperativa agricola la Primavera S.c.ar.l..

ART.3.5

La Cooperativa agricola la Primavera s.c.ar.l. al fine di godere dei contributi stabiliti dal Reg. CEE 2200 e degli interventi spettanti alle Organizzazioni di Produttori riconosciute aderisce ad "APO SCALIGERA S.C.R.L.", O.P. riconosciuta dalla Comunità Europea.

ART.3.6

Gli aspiranti soci sovventori devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione come da allegato B, sottoscrivendo almeno una azione nominativa trasferibile. La durata minima del conferimento è stabilita in anni uno, trascorso tale termine il socio sovventore potrà comunicare la propria intenzione di recedere con le stesse modalità previste dall'articolo 11 dello Statuto Sociale per il socio cooperatore. Ogni socio sovventore ha diritto ad un voto. A ciascuna azione viene garantito un tasso di remunerazione pari al dividendo corrisposto ai soci cooperatori. Il socio sovventore gode degli stessi diritti attribuiti al socio cooperatore.



Prodotti dell'agricoltura biologica

Cooperativa La Primavera
Soc. Coop. a r.l.
Via Manzoni, 99
37059 Loc. Campagnola - ZEVIO (VR)
Tel. 045 8731731 - Fax 045 8731791
Tel. e Fax (negozi) 045 8951737
www.cooperativalaprimavera.it

ART.3.7

Come previsto dall'art.31 dello Statuto Sociale ogni socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio appartenente alla medesima categoria di soci (cooperatore o sovventore).

ART.3.8

L'Assemblea degli obbligazionisti elegge un Rappresentante che di diritto partecipa ai Consigli di Amministrazione come uditore. Il Rappresentante non deve svolgere attività concorrenziali con quelle della Cooperativa e delle altre società del gruppo.

ART. 3.9 REGOLAMENTO SOCI SOVVENTORI

Il presente regolamento, proposto dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci, vincola alla sua osservanza tutti i soci sovventori iscritti al libro soci; la sua accettazione espressa è condizione necessaria per diventare socio sovventore della Cooperativa.

Per quanto non espressamente citato in questo regolamento valgono le disposizioni di legge nonché le disposizioni dettate dallo statuto sociale, con particolare riguardo a quanto nello statuto previsto in ordine ai diritti amministrativi e patrimoniali attribuiti alle azioni di sovvenzione.

ART. 1

L'Organo Amministrativo può proporre l'emissione di azioni di sovvenzione all'assemblea dei soci nel numero che ritiene più opportuno.

ART. 2

Sarà l'assemblea dei soci a decidere o meno l'emissione delle azioni ed il termine ultimo entro il quale tali azioni dovranno essere sottoscritte, pena l'annullamento delle azioni rimaste inoperte.

ART. 3

I soci sovventori devono indicare al momento della sottoscrizione l'impegno di tale partecipazione come da delibera dell'assemblea.

ART. 4

Nel caso in cui l'Assemblea dei Soci, in sede di emissione delle azioni di sovvenzione, escluda dal diritto di opzione i soci cooperatori gli stessi non potranno sottoscrivere le azioni emesse.

ART. 5

Il capitale dei soci sovventori partecipa alla copertura di eventuali perdite solo dopo che sia stato utilizzato il capitale dei soci cooperatori.

ART. 6

In caso di liquidazione della società, le azioni dei soci sovventori saranno rimborsate prima delle quote dei soci cooperatori.

ART. 7

In riferimento all'art. 19 dello statuto sociale l'Organo Amministrativo non provvederà alla emissione dei titoli di azioni dei soci sovventori, ma vi provvederà l'assemblea straordinaria dei soci, così come previsto dall'art. 29 comma c dello Statuto Sociale.

ART. 8

All'Organo Amministrativo è assegnato il compito di svolgere tutti gli adempimenti necessari al fine del collocamento dei titoli emessi nel rispetto della legge, dello statuto sociale e delle deliberazioni assembleari.



Prodotti dell'agricoltura biologica

Cooperativa La Primavera
Soc. Coop. a r.l.
Via Manzoni, 99
37059 Loc. Campagnola - ZEVIO (VR)
Tel. 045 8731731 - Fax 045 8731791
Tel. e Fax (negozi) 045 8951737
www.cooperativalaprimavera.it

ART. 9

Ogni eventuale controversia, tra la cooperativa ed i soci sovventori, deve essere rimessa ad un collegio di arbitri, così come prevede l'art. 40 dello statuto sociale.

ART. 10

Il presente regolamento, approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 5/12/2008, entrerà in vigore a partire dalla adozione del nuovo Regolamento Interno approvato dall'assemblea ordinaria dei soci del 5/12/2008.

4. CAPITALE SOCIALE

ART.4.1

Ogni socio conferente sottoscrive, per dieci anni, tante azioni per un valore nominale complessivamente pari al 5% del suo fatturato conferito annuo, partecipando così, alla fine del periodo, al capitale sociale della Cooperativa con il 50% della media dei suoi conferimenti. In ogni caso ogni socio non potrà superare un capitale complessivo di 2.000 azioni per un valore pari a ~ 50.000 (cinquantamila). Per fatturato si intende l'ammontare delle fatture emesse dal socio dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno (Per l'esercizio 2008 dal 1 aprile al 31 dicembre).

A decorrere dall'undicesimo anno di capitalizzazione il socio sottoscrive solamente la differenza fra la quota calcolata sull'undicesimo anno e la quota calcolata sul primo. Se, ad esempio, nel 1.997 il socio ha sottoscritto 20 azioni e nel 2007 dovrà sottoscriverne 28, sottoscriverà solamente 8 azioni. Così avverrà per gli anni successivi: al dodicesimo anno sottoscriverà solamente la differenza tra la quota del dodicesimo e la quota del secondo. Qualora la quota dell'undicesimo anno risultasse inferiore a quella del primo il socio non sottoscriverà nulla e non gli sarà reso nulla. Tuttavia sarà mantenuto un computo relativo alle azioni sottoscritte in più in modo che negli anni successivi possano essere scomputate da eventuali nuove sottoscrizioni di azioni. Ad esempio se all'undicesimo anno il socio deve sottoscrivere 10 azioni e al primo ne ha sottoscritte 12 esso non sottoscrive niente e sarà computata una eccedenza di sottoscrizione di 2 azioni. Se poi al dodicesimo anno andasse a debito di cinque azioni ne sottoscriverà solamente 3.

Il calcolo delle azioni che un socio deve sottoscrivere si esegue nel seguente modo. Si calcola il valore in euro del 5% del fatturato. Tale importo si divide per 25 Euro (valore di una azione) arrotondando per eccesso, ovvero se rimane un residuo questo è sufficiente a determinare la sottoscrizione di un'altra azione.

In questi conteggi non vengono considerate le quote associative sottoscritte al momento dell'ammissione a socio.

ART.4.2

Restano esclusi dalla capitalizzazione i conferimenti di cereali, di prodotti trasformati, e le vendite dirette o Fattorie Primavera, in quanto considerate vendite che non usufruiscono a pieno dei servizi della Cooperativa. Restano anche esclusi dalla capitalizzazione i conferimenti di quei soci che non possono usufruire dei servizi della cooperativa per motivi di lontananza o di natura del prodotto. L'identificazione di questi particolari casi è a cura del Consiglio.

ART.4.3

Con l'Assemblea di bilancio ad ogni socio sarà consegnato un prospetto con l'importo relativo al capitale sociale sottoscritto nell'anno e complessivamente.



Prodotti dell'agricoltura biologica

Cooperativa La Primavera
Soc. Coop. a r.l.
Via Manzoni, 99
37059 Loc. Campagnola - ZEVIO (VR)
Tel. 045 8731731 - Fax 045 8731791
Tel. e Fax (negozi) 045 8951737
www.cooperativalaprimavera.it

ART.4.4

La liquidazione delle quote di capitale, o il rimborso delle azioni del socio uscente, vengono pagate entro 180 giorni dalla approvazione del bilancio in cui è avvenuta l'uscita del socio dalla compagine sociale (Art.2.535 C.C.).

5. SERVIZI PRESTATI AI SOCI

ART.5.1

La Cooperativa istituisce un **servizio di Assistenza tecnica** che svolge funzioni generali quali la programmazione, il controllo qualità, il coordinamento dei conferimenti, la ricerca di nuove aziende, e funzioni di consulenza e assistenza alle aziende associate per quanto riguarda le loro esigenze produttive.

ART.5.2

La Cooperativa istituisce un **servizio per il reperimento dei mezzi tecnici** necessari alle aziende associate che ha il compito di coordinare l'acquisto per i prodotti di specifico utilizzo da parte delle aziende biologiche.

ART.5.3

La Cooperativa attraverso Apo Scaligera redige un **Bollettino**, che viene inviato ai soci agli indirizzi da questi comunicati, che funge da veicolo delle informazioni fra Cooperativa e soci e fra soci stessi. La Cooperativa gestisce direttamente un **"Bollettino Fitosanitario"** che viene mandato a tutti i soci che comunicano all'ufficio tecnico il loro numero di fax o il loro indirizzo e-mail. Il bollettino non viene inviato attraverso altre forme di spedizione.

ART.5.4

La Cooperativa, presso Apo Scaligera, gestisce ed aggiorna, su supporto informatico, un **Catastino Soci** riportante i dati necessari per l'identificazione delle superfici oggetto di vincolo di conferimento ai sensi del Reg. CE 2200 relativo ai piani operativi. Sulla base del catastino viene redatta la programmazione delle produzioni da parte dell'ufficio tecnico. Il catastino è redatto a cura dei tecnici che svolgono anche l'assistenza tecnica. La Cooperativa la Primavera gestisce anche un **catasto delle certificazioni** dei soci completo delle mappe catastali delle superfici certificate ai sensi del Reg. CE 2092/91.

E' fatto obbligo ai soci di fornire i dati e periodicamente aggiornarli. Eventuali danni derivanti alla Cooperativa causati da mancanza o inesattezza dei dati saranno addebitati ai soci.

ART.5.5

La Cooperativa gestisce **"iniziative di formazione"** nei confronti dei soci, con obiettivi di aggiornamento, di scambio di esperienze, di affiatamento del gruppo e conseguente qualificazione della base sociale.

ART.5.6

La Cooperativa gestisce il **servizio commerciale di vendita dei prodotti dei soci** attraverso due filiere, quella delle vendite dirette o Fattorie Primavera e Apo Scaligera.

Art.5.7

La Cooperativa gestisce un **servizio di programmazione delle produzioni orticole** al fine primario di evitare eccessi o carenze di prodotto con conseguenze gravi sul mercato. Il programma stagionale di produzione aziendale deve essere stampato e controfirmato dal tecnico e dal socio.



Prodotti dell'agricoltura biologica

Cooperativa La Primavera
Soc. Coop. a r.l.
Via Manzoni, 99
37059 Loc. Campagnola - ZEVIO (VR)
Tel. 045 8731731 - Fax 045 8731791
Tel. e Fax (negozi) 045 8951737
www.cooperativaprimavera.it

6. NORME DI CONFERIMENTO

ART.6.1

I soci sono obbligati a conferire i prodotti ottenuti dalle superfici certificate in base al Reg. UE 2092/91. E' facoltà del C.d.A. esentare il socio, su sua giustificata richiesta, dal conferimento di determinate quantità di prodotto.

Il socio deve fornire alla cooperativa tutti i dati riguardanti le sue produzioni frutticole ad allegazione avvenuta. Per quanto riguarda le colture annuali (ortaggi ecc.) il socio dovrà attenersi scrupolosamente alla programmazione preventivamente stabilita con la Cooperativa, fatte salve cause di forza maggiore. Ogni variazione deve essere motivata e tempestivamente comunicata al Responsabile Prodotto. La cooperativa si riserverà di ritirare e di remunerare il prodotto non programmato ed eccedentario separatamente da quello programmato.

ART.6.2.

Come disciplinare di produzione si fa riferimento al Reg. UE 2092/91 e successive modificazioni. Il rispetto di tali norme dovrà essere comprovato da una certificazione rilasciata dagli organismi riconosciuti dal Ministero delle Risorse Agricole.

Nelle scelte varietali delle specie frutticole ed orticole, il socio dovrà attenersi, compatibilmente alle sue esigenze, alle indicazioni impartite dal comparto tecnico.

Il socio si impegna a non utilizzare per nessun motivo organismi modificati geneticamente.

ART.6.3

La merce deve essere conferita franco Cooperativa, salvo diversa deliberazione del Consiglio, secondo i criteri tecnico - commerciali stabiliti dalle "Norme Di Qualità" riportate nell'allegato D.

ART.6.4

Le "Norme Di Qualità" sono approvate e aggiornate dal C.d.A., e sono specifiche per ogni prodotto. Esse possono prevedere la campionatura e classifica dei relativi prodotti. Nel caso in cui dovessero sorgere delle divergenze sull'esito della classifica il socio dovrà avanzare tempestivamente reclamo al Coordinatore del Comitato cui il prodotto appartiene che interverrà per eseguire il controllo e risolvere la controversia. Potrà essere rivolto ulteriore ricorso alla Presidenza la cui decisione sarà definitiva e inappellabile.

ART.6.5

L'imballaggio dovrà essere contato e controllato dal socio al momento del ritiro. Non è possibile utilizzare plateau, casse, bins o pallets per usi diversi da quelli per i quali sono stati acquistati. Alla fine di ogni campagna, e comunque entro e non oltre il 15 dicembre di ogni anno, tutto l'imballaggio presente in azienda dovrà essere riconsegnato in cooperativa salvo eccezioni stabilite dal responsabile per la gestione degli imballaggi della Cooperativa; per l'imballaggio mancante verrà addebitato il controvalore in moneta.

L'imballaggio consegnato al socio deve essere custodito evitando danneggiamenti o usure. L'imballaggio lesionato deve essere riconsegnato a parte salvo eccezioni stabilite dal responsabile gestione degli imballaggi.

Il Consiglio approva una "Procedura per la gestione dell'imballaggio" che i soci devono impegnarsi a rispettare insieme agli operatori.



Prodotti dell'agricoltura biologica

Cooperativa La Primavera
Soc. Coop. a r.l.
Via Manzoni, 99
37059 Loc. Campagnola - ZEVIO (VR)
Tel. 045 8731731 - Fax 045 8731791
Tel. e Fax (negozio) 045 8951737
www.cooperativaprimavera.it

7. COMITATI DI PRODOTTO

ART. 7.1

Sono istituiti i seguenti comitati di prodotto:

COMITATO ORTICOLE (fragola, melone, anguria, ortaggio, ortaggio da industria, ecc.)

COMITATO POMACEE (melo, pero)

COMITATO DRUPACEE (pesco, kiwi, ciliegio, kako, susino, albicocco, ecc.)

Ciascun comitato di prodotto, prima dell'Assemblea di rinnovo cariche, elegge un coordinatore. Il coordinatore è automaticamente proposto all'Assemblea dei soci di rinnovo cariche quale candidato Consigliere. I coordinatori restano in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione. I coordinatori o il C.d.A., attraverso il bollettino o per fax, per propria iniziativa o su invito di uno o più soci, convocano riunioni per esaminare gli argomenti richiesti come ad esempio i seguenti:

- A) proporre al C.d.A. regolamenti di produzione, conferimento e classificazione dei prodotti;
- B) verificare la programmazione e le quantità consegnate;
- C) valutare l'andamento della commercializzazione dei prodotti;
- D) analizzare problemi tecnici e proporre opportune indagini;
- E) verificare l'utilizzo dei mezzi tecnici per l'agricoltura biologica, nonché le varietà più opportune.

8. MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI PRODOTTI CONFERITI

ART. 8.1

La determinazione dei prezzi di liquidazione è effettuata in modo diverso per le due filiere commerciali.

Per quanto riguarda Fattorie Primavera il prezzo è determinato dalla Cooperativa attraverso rilevazioni sui prezzi di vendita effettuate dal Responsabile Fattorie Primavera (RFP). Le fatture sono emesse dai soci e il pagamento è a 30 giorni/fine mese.

Per quanto riguarda il prodotto conferito ad Apo Scaligera si rispetta la seguente procedura.

- A) Entro il 31 Dicembre di ogni anno deve essere definito dal C.d.A. di Primavera un bilancio preventivo per la nuova annata dal quale deve risultare qual è l'incidenza dei costi indiretti e generali sul fatturato previsto;
- B) Nel determinare i prezzi medi di liquidazione il Consiglio rileva l'incassato per ogni prodotto, deduce i costi indiretti e generali (determinati dal budget di cui al punto a) ed i costi diretti (imballi, lavorazioni) stabilendo così il prezzo medio da liquidare. La Cooperativa liquida quindi ai soci il 90% dell'importo dovuto, sulla base delle classifiche e dei punteggi relativi ai conferimenti di ognuno, trattenendo a sé il 10% che verrà liquidato a bilancio previa verifica del pareggio dello stesso.
- C) Resta ad ogni modo facoltà del C.d.A. di derogare alle norme suesposte nel caso di eventi e/o produzioni eccezionali che obbligassero a valutazioni specifiche o produzioni di soci lontani.

ART. 8.2

La liquidazione ai soci degli importi dovuti per i prodotti conferiti avviene attraverso acconti parziali, stabiliti dal C.d.A., la cui entità dipende dall'andamento delle vendite e degli incassi.

ART. 8.3

Anticipi sui conferimenti possono essere concessi previa autorizzazione del Presidente per un ammontare non superiore al valore presunto del conferito. Vanno rimborsati in occasione degli acconti e/o comunque in occasione della liquidazione del prodotto per il quale lo si è richiesto. Il tasso farà riferimento a quello del prestito sociale maggiorato di due punti percentuali.



Prodotti dell'agricoltura biologica

Cooperativa La Primavera
Soc. Coop. a r.l.
Via Manzoni, 99
37059 Loc. Campagnola - ZEVIO (VR)
Tel. 045 8731731 - Fax 045 8731791
Tel. e Fax (negozi) 045 8951737
www.cooperativalaprimavera.it

9. COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI E AI SINDACI

ART.9.1

La carica di amministratore può prevedere un compenso. Tale compenso deve essere fissato dalla assemblea dei soci. Agli amministratori saranno rimborsate tutte le spese sostenute per conto della Cooperativa qualora autorizzate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può fissare dei compensi agli Amministratori in virtù delle deleghe agli stessi attribuite.

Art.9.2

La carica di Sindaco prevede un compenso che deve essere fissato dall'assemblea dei soci.

10. PRESTITO SOCIALE

ART.10.1

Il presente capitolo del Regolamento Interno disciplina la raccolta di prestiti da soci, in conformità all'Art. 3 - comma k) dello Statuto Sociale. Tale raccolta, da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, è rivolta indiscriminatamente a tutti i soci iscritti nel libro soci della Cooperativa da almeno tre mesi. È, pertanto, tassativamente esclusa la raccolta di prestiti fra soggetti diversi dai precedenti e tra il pubblico in genere, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n° 385 del 1 settembre 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e relativi provvedimenti di attuazione.

ART.10.2

I soci che intendono finanziare con i prestiti la Cooperativa devono stipulare apposito contratto di cui al successivo articolo 10.4

ART.10.3

I prestiti raccolti presso ciascun socio non possono superare gli importi ed i limiti di remunerazione stabiliti dall'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973 - n° 601 e successive modificazioni (in particolare ex art. 10 - Legge n°59 del 31 Gennaio 1992).

La raccolta complessivamente operata dalla Cooperativa non può superare i limiti stabiliti dal paragrafo 1 della Deliberazione C.I.C.R. 3 marzo 1994, nonché dalla Sezione III - paragrafo 2 della Circolare attuativa della Banca d'Italia del 28 giugno 1995.

L'ammontare dei prestiti raccolti, l'eventuale adesione ad uno schema di garanzia, ed il rapporto tra prestito e patrimonio sociale devono essere evidenziati nella nota integrativa al bilancio. In ogni caso l'importo del prestito raccolto presso ciascun socio non può superare € 67.000,00.

ART.10.4

Il contratto di prestito sociale deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità, utilizzando moduli omogenei recanti per esteso ed in modo chiaro le informazioni previste dal paragrafo 3 - sezione III della Circolare della Banca d'Italia del 28 giugno 1995.

Il contratto deve essere sottoscritto dal socio, ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, e dal legale rappresentante della Cooperativa ovvero da altro soggetto debitamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione. Le tipologie di contratto di prestito sociale previste sono due:

- Prestito Sociale libero, d'ora innanzi "libero".
- Prestito Sociale vincolato 365 giorni, d'ora innanzi "vincolato". Alla scadenza del vincolo lo stesso si rinnoverà per uguale durata salvo disdetta scritta del socio 15 giorni prima della scadenza.



Prodotti dell'agricoltura biologica

Cooperativa La Primavera
Soc. Coop. a r.l.
Via Manzoni, 99
37059 Loc. Campagnola - ZEVIO (VR)
Tel. 045 8731731 - Fax 045 8731791
Tel. e Fax (negozi) 045 8951737
www.cooperativaprimavera.it

Al momento della stipula del contratto di prestito sociale, il socio dovrà scegliere la tipologia del medesimo (libero o vincolato); al socio verrà rilasciata copia del contratto sottoscritto, unitamente al testo del presente regolamento e un documento nominativo, non trasferibile a terzi, denominato "libretto personale nominativo di prestito sociale" (di seguito: "libretto").

Presso la Cooperativa sarà tenuta, per ciascun socio prestatore, copia del contratto e una scheda contabile sulla quale dovranno essere annotate tutte le operazioni registrate sul "libretto". In caso di difformità rispetto a quanto annotato sul libretto in possesso del socio fanno fede le scritture contabili della cooperativa. Sul "libretto" dovranno, altresì, essere annotati gli addebitamenti di spese e gli accreditamenti di interessi, in occasione della prima presentazione successiva alla capitalizzazione degli stessi.

Il socio potrà sottoscrivere, anche in momenti successivi, entrambe le forme di prestito sociale (libero/vincolato). La somma a saldo dei due prestiti non potrà comunque superare i limiti imposti dalla legge vigente, di cui al punto 10.3. Resta escluso, per l'utilizzo delle disponibilità, il ricorso ad altri titoli o documenti destinati alla circolazione.

La Cooperativa garantisce la massima riservatezza sui dati relativi alle operazioni di prestito sociale e resta esclusa ogni informazione a terzi.

ART.10.5

Ferma restando la non trasferibilità del "libretto" nominativo e la titolarità del rapporto di prestito, il socio prestatore può delegare altre persone (anche non socie) ad effettuare per proprio conto operazioni di versamento e/o prelievo con esclusione dell'apertura e della chiusura del rapporto. Il conferimento di tale delega e la eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto depositato presso la Cooperativa ed essere annotata sul "libretto".

ART.10.6

La Cooperativa ha il diritto di chiedere in visione al socio il "libretto", in qualsiasi momento, per l'effettuazione di eventuali verifiche contabili.

ART.10.7

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del "libretto", il depositante dovrà farne immediata denuncia all'Autorità competente e darne immediata comunicazione alla Cooperativa. Tale denuncia dovrà contenere tutti gli estremi necessari all'identificazione del documento smarrito e stabilire le circostanze della perdita. In questi casi la cooperativa sospenderà per il tempo necessario l'operatività del documento, al fine di effettuare gli opportuni controlli. Su esplicita richiesta scritta del socio, la Cooperativa rilascerà il duplicato del predetto documento con la dicitura "duplicato". All'atto di consegna del "duplicato" il socio rilascerà una dichiarazione scritta da cui risulterà che il documento originario non ha più valore e che la Cooperativa è liberata da ogni possibile responsabilità causata dalla eventuale circolazione del documento stesso. Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta anche dagli eventuali delegati dal socio prestatore.

ART.10.8

In qualsiasi momento il socio può integrare il deposito oppure richiedere il rimborso parziale o totale del prestito, secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Il rimborso è sottoposto ad un preavviso di diversa entità a seconda del tipo di scelta effettuata al momento della sottoscrizione del contratto (libero o vincolato); nel caso di Prestito libero il preavviso richiesto è di giorni quindici, fatta salva la diversa valutazione da parte della Cooperativa, in merito alla possibile riduzione di tale termine. Nel caso di Prestito vincolato, lo stesso non potrà comunque essere inferiore ai 365 giorni previsti dal vincolo. Eventuali deroghe al vincolo saranno a discrezione del Consiglio.



Prodotti dell'agricoltura biologica

Cooperativa La Primavera
Soc. Coop. a r.l.
Via Manzoni, 99
37059 Loc. Campagnola - ZEVIO (VR)
Tel. 045 8731731 - Fax 045 8731791
Tel. e Fax (negozi) 045 8951737
www.cooperativaprimavera.it

ART.10.9

I versamenti possono essere fatti in contanti, con bonifico o con assegni nel rispetto delle normative vigenti. I versamenti effettuati a mezzo assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi. La Cooperativa effettuerà i rimborsi al socio con bonifico bancario, assegni bancari e/o assegni circolari previa richiesta scritta da parte del medesimo inviata alla sede della società, con le modalità consuete (fax, mail, lettera, etc.), ove sia indicato l'importo del rimborso e la forma da attuarsi (assegno o bonifico bancario)

ART.10.10

In caso di recesso, decadenza, esclusione o morte del socio, il rapporto di prestito si estingue alla data di interruzione del rapporto sociale o del decesso; da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del socio o degli eredi legittimi.

Gli eredi devono comunicare alla Cooperativa il giorno del decesso del socio e per la liquidazione del credito risultante a saldo si applicano le disposizioni civili e fiscali vigenti in materia di successione. Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale e alla morte del socio cessa la validità della delega di cui all'art. 5 del presente Regolamento, conformemente al disposto dell'art. 1396 del codice civile.

ART.10.11

I tassi di interesse da corrispondere sul prestito sociale, nelle forme previste libero o vincolato, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione e ratificati dall'Assemblea dei soci, nei limiti indicati all'art. 6/bis della L. 891/80, che prevede quale misura massima degli interessi sui prestiti sociali delle società cooperative quella prevista per gli interessi erogati sui buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti, e nei limiti di cui al precedente art. 10.3, ai fini del mantenimento dei requisiti agevolativi fiscali. In particolare, gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi, previste dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n° 601 e successive modificazioni, sono indeducibili per la parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori di buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti percentuale. Sono previsti tassi d'interesse diversi a seconda della tipologia di Prestito sociale sottoscritto (libero / vincolato), ma sempre e comunque rientranti nei limiti ed obblighi di cui al precedente art. 10.3 e comma 1 e 2 del presente articolo. I tassi di interesse fissati dal Consiglio di Amministrazione e ratificati dall'Assemblea dei soci si intendono al lordo delle ritenute fiscali stabilite a termine di legge.

ART.10.12

Eventuali variazioni del tasso di interesse o di altre condizioni contrattuali sfavorevoli per il socio dovranno essere comunicate allo stesso entro 15 giorni dalla delibera. La variazione di tasso per il prestito sociale vincolato avrà effetto dal rinnovo del prestito a scadenza.

ART.10.13

Le somme depositate producono interessi con valuta dal giorno del versamento e fino al giorno del prelievo. Gli interessi sui prestiti sono calcolati alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero al 31 Dicembre di ogni anno, e la somma corrispondente viene liquidata con accredito sul conto di prestito il medesimo giorno. Se, per effetto di tale accredito degli interessi, il saldo del conto di Prestito Sociale libero o vincolato o la somma di entrambe, venisse a superare il limite consentito, come indicato dal precedente articolo 10.3, l'eccedenza sarà considerata infruttifera e rimborsata al socio.

Nel caso di estinzione del prestito in corso d'anno, gli interessi verranno liquidati con riferimento dal giorno di apertura dell'esercizio sociale e fino alla data di cessazione del rapporto.



Prodotti dell'agricoltura biologica

Cooperativa La Primavera
Soc. Coop. a r.l.

Via Manzoni, 99
37059 Loc. Campagnola - ZEVIO (VR)
Tel. 045 8731731 - Fax 045 8731791
Tel. e Fax (negozi) 045 8951737

www.cooperativaprimavera.it

ART.10.14

La Cooperativa provvede per iscritto, alla scadenza del contratto e comunque annualmente, ad informare in modo chiaro e completo il socio sulle operazioni effettuate, sui tassi, sui saldi per valuta e su ogni altro elemento necessario per la comprensione del rapporto.

Le operazioni e i dati comunicati al socio, di cui al presente articolo, si intendono approvati a tutti gli effetti da parte del socio stesso se, decorso il termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, non vi sia opposizione scritta. Il socio prestatore ha diritto, previa richiesta scritta ed a proprie spese, ad ottenere copia della documentazione contabile inerente le operazioni effettuate sul proprio conto di prestito negli ultimi 10 anni. La Cooperativa ha l'obbligo di corrispondere a tale richiesta entro e non oltre i 90 giorni dal suo ricevimento.

ART.10.15

Nel caso in cui il complessivo ammontare dei prestiti sociali in essere superi i limiti patrimoniali previsti dalle norme, il consiglio di amministrazione è autorizzato a provvedere al rimborso proporzionale di somme ai soci prestatori, dandone ad essi preventiva comunicazione, in modo da ricondurre l'ammontare suddetto entro i limiti stabiliti. Il Consiglio di Amministrazione è altresì autorizzato a determinare le modalità più opportune per procedere ai rimborsi.

ART.10.16

La Cooperativa non è iscritta all'albo delle Aziende di Credito.

ART.10.17

La Cooperativa è iscritta all'Albo delle Società Cooperative presso la C.C.I.A.A. di Verona al N°100784 dal 22/12/2004 alla Sezione Cooperative a Mutualità Prevalente di cui agli Artt. 2512, 2513, 2514 C.C..

ART.10.18

Il presente Regolamento ed i fogli informativi analitici recanti dettagliate informazioni sulle condizioni contrattuali (in particolare sulla remunerazione del prestito e sulle spese), come previsti dal paragrafo 3.1 della Circolare della Banca d'Italia del 28 giugno 1995, sono messi a disposizione dei soci nei locali in cui si effettua la raccolta.

ART.10.19

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia e le disposizioni contenute nella deliberazione C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e nella Circolare della Banca d'Italia del 28 giugno 1995.

11. SANZIONI

ART.11.1

Al socio che non adempia alle obbligazioni assunte e/o contravvenga alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti nonché delle deliberazioni del C.d.A., sono applicabili le seguenti sanzioni:

A) DIFFIDA

Viene inferta dal C.d.A. per le contravvenzioni ritenute lievi e ciò a giudizio del Consiglio medesimo.

B) MULTA

Essa è determinata ed applicata caso per caso dal C.d.A. per le contravvenzioni ritenute lievi e ciò a giudizio del Consiglio medesimo. La multa è applicabile nei seguenti casi: presen-



Prodotti dell'agricoltura biologica

Cooperativa La Primavera
Soc. Coop. a r.l.
Via Manzoni, 99
37059 Loc. Campagnola - ZEVIO (VR)
Tel. 045 8731731 - Fax 045 8731791
Tel. e Fax (negozi) 045 8951737
www.cooperativalaprimavera.it

tazione di dati non attendibili per quanto riguarda gli investimenti e la produzione; mancato rispetto dei programmi; omissione degli aggiornamenti cui l'associato è tenuto; ritenzione degli imballaggi; mancata riconsegna degli imballaggi entro i termini stabiliti e/o riconsegna di imballaggi deteriorati.

C) ESCLUSIONE

Essa è applicabile a termini dell'art.12 dello Statuto Sociale.

L'elencazione dei casi passibili delle sanzioni suddette ha carattere non esaustivo e quindi non esclude altri eventuali casi, altrettanto passibili delle sanzioni medesime.

In ogni caso l'esclusione non pregiudica l'applicazione della multa.

L'applicazione delle sanzioni non pregiudica il diritto della Cooperativa a richiedere il risarcimento di eventuali danni arrecati dal socio.